



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia  
Il Procuratore della Repubblica

Al Procuratore Aggiunto  
Ai Sostituti  
Al Dirigente amministrativo  
sede

Post. N. 372/2023 Int.

Oggetto: **Legge 8 settembre 2023 n. 122; modalità e criteri per l'esercizio del potere di revoca dell'assegnazione dei procedimenti.**

La legge 8 settembre 2023 n. 122, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 15 settembre successivo, consta di un unico articolo che introduce modifiche al d.lgs 20 febbraio 2006, n. 106, innestando in esso due nuovi capoversi, in particolare, il comma *2-bis* nell'art. 2 e il comma *1-bis* nell'art. 6.

In estrema sintesi, la prima novità conferisce il potere al Procuratore della Repubblica di procedere, con provvedimento motivato, alla revoca dell'assegnazione dei procedimenti iscritti per alcuni reati specificamente elencati, rientranti nella categoria cd del codice rosso, se il p.m. designato alla trattazione di essi non osserva le disposizioni dell'art. 362, comma *1-ter* c.p.p..

La seconda innovazione, invece, attribuisce al Procuratore Generale presso la Corte di Appello il compito di acquisire dalle Procure del distretto i dati sul rispetto del termine previsto dal già citato art. 362, comma *1-ter* c.p.p. e successivamente di relazionare sugli stessi, con cadenza semestrale, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

\*\*\*\*

Essendo stato costruito dal poco sopra citato comma *2-bis* il nuovo potere di revoca dell'assegnazione come discrezionale - lo testimonia con evidenza l'utilizzo del verbo "può" - appare opportuno predeterminare in quali casi, con quali modalità e con quali

conseguenze si intende esercitare la facoltà in discussione, modificando, di conseguenza, il vigente progetto organizzativo nella parte in cui si riferisce alla attività di urgenza da svolgersi con riferimento ai reati del cd codice rosso.

Malgrado la normativa sia già entrata in vigore, in particolare lo scorso 30 settembre, si è, però, ritenuto di attendere qualche giorno prima di fornire le indicazioni che seguono e ciò per tener conto degli esiti sia della riunione indetta fra i Procuratori del distretto il 26 settembre u.s. dal Procuratore Generale della Corte di Appello che dell'assemblea plenaria dell'ufficio, tenutasi il successivo 4 ottobre.

\*\*\*\*

A seguito del riferito incontro del 26 settembre, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello ha, fra l'altro, adottato in data 27 settembre una direttiva ("Orientamenti in materia di violenza di genere"), con la quale ha individuato le modalità con cui intende operare il monitoraggio di cui si è detto, invitando altresì i Procuratori a comunicare le eventuali linee guida da essi adottate sulle modalità con cui garantiranno il rispetto dei termini fissati dal comma 1-ter dell'art. 362 c.p.p..

Dalla direttiva in questione emergono altresì significativi spunti di riflessioni che saranno valorizzati nella presente nota.

\*\*\*\*

Considerazioni pure interessanti sono venute dall'Assemblea dell'ufficio che, in verità, aveva già avviato la discussione sulla riforma nella precedente riunione del 14 settembre, quando la legge in esame era stata appena approvata e, in quell'occasione, si era anche fatto il punto sulla prassi vigente in ufficio, relativa all'applicazione del comma 1-ter dell'art. 362 c.p.p..

Nell'assemblea del 4 ottobre, si sono, invece, esposti in linea di massima i punti contenuti nel presente provvedimento e, all'esito di un ampio e partecipato dibattito, è emersa la sostanziale condivisione di essi.

\*\*\*\*

E' evidente che, per poter stabilire le modalità per l'esercizio del poterc di revoca della designazione, non si può non partire dalla lettura della norma del codice di rito la cui violazione funge da possibile presupposto dell'intervento del Procuratore.

Il comma 1-ter dell'art. 362 c.p.p., più volte citato genericamente fino a questo momento, è stato introdotto dalla l. 69 del 2019 (nota come legge sul cd codice rosso) e prevede che, per una serie di reati specificamente ivi indicati, "il pubblico ministero

assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistono esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa".

Sulle modalità con cui applicare le disposizioni recate dalla l. n. 69 del 2019 (e quindi anche il comma in esame), era stato adottato, nella quasi immediatezza della sua entrata in vigore, un ordine di servizio (n. 16 dell'8 agosto 2019; prot. n. 166/2019) che era poi stato sostanzialmente confermato e recepito, sia pure con limitate modifiche, nel Progetto organizzativo vigente.

Con riferimento al comma in esame, si stabiliva, in particolare, che l'escussione della persona offesa e del querelante/denunciante potesse essere anche delegata *ex art.* 370 c.p.p. alla polizia giudiziaria, con un atto che, però, avesse una sua specificità nel contenuto e non fosse caratterizzato da formule generiche e stereotipate (del tipo si "escuta si denunciante") ma in cui, al contrario, fossero individuati i temi su cui dovesse vertere l'escussione.

Nei provvedimenti organizzativi citati, però, nulla di specifico si prevedeva circa l'effettivo ambito di applicazione delle eccezioni previste dalla norma del codice di rito che potessero giustificare la mancata effettuazione dell'atto istruttorio.

Tale scelta era evidentemente giustificata dalla necessità di lasciare ai singoli sostituti assegnatari l'apprezzamento dei presupposti che consentivano la deroga all'obbligo imposto dal capoverso.

\*\*\*\*

Nei quattro anni trascorsi dall'entrata in vigore della legge non si sono segnalate particolari criticità nell'applicazione della norma, risultando l'obbligo in questione sostanzialmente rispettato.

La prassi predominante formatasi in ufficio è andata, in particolare, nel senso che l'assunzione delle informazioni, diretta o delegata, potesse essere evitata quando comunque i fatti riferiti in denuncia o querela fossero stati descritti in maniera precisa e, quindi, l'atto istruttorio avrebbe rischiato di apparire meramente ripetitivo e non idoneo ad apportare elementi ulteriori alla valutazione del pubblico ministero.

Tale scelta di non procedere all'assunzione delle informazioni - che dal punto di vista organizzativo grava quasi sempre sul sostituto del "turno esterno" - viene anche da gran parte dei sostituti formalizzata in un atto scritto, inserito nel fascicolo processuale, con il quale il p.m. designato specifica, con una stringata motivazione, la ragione della mancata escussione.

\*\*\*\*



Non si era ritenuto, nel corso di questi anni, di mettere in discussione la prassi di cui si è fatto da ultimo menzione, sia perché nell'applicazione pratica aveva dato buoni risultati, sia soprattutto perché essa stessa si riteneva rispettosa di un'ulteriore esigenza che deve essere necessariamente ponderata nello svolgimento di indagini in questa particolarmente delicata materia.

Ci si riferisce, in particolare, alla necessità di evitare quella situazione che viene descritta nella letteratura specialistica come "vittimizzazione secondaria", in cui, cioè, la vittima di un reato finisce per rivivere, con la sottoposizione al suo esame, la sofferenza già vissuta.

Le indicazioni contenute nei provvedimenti organizzativi e la conseguente prassi che ne è derivata devono, però, essere parzialmente riviste alla luce dell'entrata in vigore della l. n. 122/2023.

\*\*\*\*

Quando venne emanata la l n. 69 del 2019 molti commentatori, riferendosi alla norma in esame, ne rilevarono il carattere di mera "disposizione manifesto", in assenza di qualsiasi sanzione processuale.

Il legislatore del 2023, pur nella consapevolezza della impossibilità di introdurre una sanzione processuale che avrebbe potuto, incidendo ad esempio sulla validità degli atti processuali, rivelarsi per eterogenesi dei fini persino più dannosa per la parte che si intendeva tutelare, si è mosso con l'intento di rendere maggiormente cogente il precetto contenuto nel comma 1-ter dell'art. 362 c.p.p..

Lo ha fatto, come risulta in modo chiarissimo dalla lettura dell'articolo unico della legge n. 122/2023, non intervenendo sul versante processuale ma su quello ordinamentale.

Ha introdotto, come detto, un caso specifico di revoca dell'assegnazione, nella consapevolezza che tale provvedimento, pur non avendo un carattere in sé sanzionatorio, rappresenta indiscutibilmente un vulnus per il magistrato assegnatario del procedimento.

Nella pur stringata disposizione ordinamentale, nello stabilire le conseguenze che derivano dalla revoca dell'assegnazione, sancisce esplicitamente che "il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale".

In tal modo, in funzione di rafforzare l'obbligatorietà della previsione, la nuova norma ha inteso ribadire la necessità che si proceda comunque, anche dopo la revoca della designazione, all'escussione dei soggetti indicati nella disposizione processuale, facendo salve le due sole ipotesi che, secondo quanto stabilito nel capoverso dell'art. 362 c.p.p., consentono di non procedere a tale atto e cioè "le imprescindibili esigenze di tutela dei minori" e la "riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della vittima".

L'assenza di qualsiasi riferimento, anche indiretto, alla completezza delle indagini fino a quel momento eventualmente svolte dal sostituto delegato quale causa che potrebbe evitare la revoca della designazione lascia intendere che non sia questo l'unico né il principale obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire con il combinato disposto della norma codicistica e di quella odierna ordinamentale.

Al contrario, la ratio della norma sembra oggi potersi individuare con maggiore precisione (anche) nella specifica volontà di fornire alla vittima dei reati da codice rosso una forma di tutela/rassicurazione.

Attraverso la sua escussione, a distanza di pochi giorni dalla presentazione della denuncia/querela, essa viene di fatto resa edotta che il pubblico ministero ha preso in esame la sua doglianza ed ha avviato le indagini necessarie.

\*\*\*\*

Alla luce di quest'ultima considerazione, in attesa di eventuali indicazioni alternative giurisprudenziali, deve escludersi che possa considerarsi giustificata, per il futuro, la mancata escussione della vittima sul presupposto dell'autosufficienza della denuncia/querela.

Solo, quindi, le ipotesi esplicitamente previste dalla norma processuale potranno consentire di non procedere all'assunzione di informazioni nei casi previsti dal comma 1-ter dell'art. 362 c.p.p.

\*\*\*\*

Con riferimento a queste ultime, non si ritiene, in questa sede, opportuno fornire indicazioni ermeneutiche dirimenti, in quanto le situazioni descritte nel comma dell'articolo del codice di rito potranno, nella pratica, diversamente atteggiarsi in relazione alle peculiarità di ogni singola indagine.

In funzione comunque di mera supporto della valutazione che spetta al p.m. procedente, basta qui rimarcare come la prima delle due situazioni non appaia particolarmente foriera di problemi interpretativi, essendo la *ratio* che l'assiste autoevidente; le esigenze di tutela del minore sono qualificate come prevalenti su

quelle anche investigative, per cui il minore dopo la querela/denuncia va sentito, con le modalità garantite previste dalla legge, solo quando è ritenuto necessario per proseguire le indagini.

La seconda causa di esclusione, invece, sembra prestarsi ad una lettura dai molteplici significati

Il caso classico a cui la norma sembra far riferimento è quello della vittima che presenta denuncia senza che altre persone del suo nucleo familiare ne siano state informate e, in particolare, senza che ne sia a conoscenza il presunto autore del reato.

In questo caso, l'escussione della vittima potrebbe esporla a rischio, perché la sua convocazione da parte del p.m. o della p.g. delegata potrebbe disvelare le indagini in corso, diventando essa stessa causa di possibili ritorsioni; in questo caso, l'esigenza di tutelare la vittima (*rectius*, la riservatezza della stessa) diventa certamente prevalente rispetto a quella di procedere ad una sua escussione.

L'utilizzazione nella norma della particella aggiuntiva "anche" prima delle altre parole "nell'interesse della vittima" consente, però, di poter evitare l'escussione anche quando le esigenze di riservatezza non sono necessariamente quelle della parte lesa, ma di altro tipo, a cominciare, quindi, da quelle connesse alle indagini in corso.

Ne deriva, in questa prospettiva che potrebbero ritenersi configurabili le esigenze di riservatezza in esame "anche" in quei casi in cui il sostituto designato per il procedimento ritenendo, sulla scorta degli elementi forniti nella denuncia/querela, già sussistenti e configurabili il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, si determini a chiedere una misura cautelare, a partire da quelle previste dagli artt. 282-*bis*, 282-*ter* e 292-*quater* c.p.p.

L'assunzione di sommarie informazioni potrebbe, anche in questo caso, avere come conseguenza una propalazione all'esterno dell'esistenza del procedimento che potrebbe, poi, frustrare le esigenze cautelari che si intendono perseguire con la misura coercitiva.

\*\*\*\*

Alla luce di quanto premesso, va preliminarmente confermato quando previsto nel progetto organizzativo relativamente alla circostanza che l'escussione dei soggetti indicati dal comma 1-*ter* dell'art. 362 c.p.p. possa essere effettuata personalmente dal magistrato o delegata tempestivamente alla polizia giudiziaria, in modo che quest'ultima provveda al compimento dell'atto nel termine di tre giorni.

Il sostituto designato alla trattazione del procedimento, però, dovrà sempre procedere personalmente all'escussione in tutti quei casi in cui la particolare delicatezza delle indagini sconsiglia la delega alla polizia giudiziaria.

L'eventuale delega alla polizia giudiziaria dovrà, poi, essere il più possibile specifica, per evitare che l'atto si caratterizzi come un'inutile ripetizione di circostanze già riferite, e, soprattutto dovrà essere finalizzata a richiedere sempre informazioni di aggiornamento sulle condizioni di eventuale pericolo in cui la vittima del reato possa trovarsi, condizioni utili per valutare la sussistenza di eventuali esigenze cautelari.

\*\*\*\*

Per sterilizzare, almeno parzialmente gli effetti negativi del compimento dell'atto nei confronti delle vittime e quindi la cd vittimizzazione secondaria, con autonoma direttiva si chiederà agli uffici di polizia giudiziaria di avvisare preventivamente le persone denuncianti i reati specificamente indicati nell'art. 362 comma 1-ter c.p.p. che potranno essere sentite dal magistrato o dalla polizia giudiziaria.

In questa prospettiva si chiederà ai medesimi organi di polizia giudiziaria di farsi indicare un recapito telefonico personale o di terzi delle persone escutende, presso cui contattarle in modo il più possibile riservato, per evitare di rendere noto a terzi l'atto istruttorio da compiersi.

\*\*\*\*

In funzione, infine, di consentire l'esercizio del potere di revoca dell'assegnazione e di poter altresì fornire al Procuratore Generale le informazioni necessarie per svolgere il suo monitoraggio si richiede ai magistrati assegnatari, secondo le indicazioni vigenti del progetto organizzativo, dei procedimenti per i reati meglio evidenziati nel comma 1-ter dell'art. 362 c.p.p. di adottare un provvedimento formale, motivato anche succintamente, nei casi in cui non intendano procedere all'escussione dei soggetti indicati nella norma processuale più volte citata.

Qualora la motivazione che giustifichi la mancata escussione vada individuata nella prospettiva di richiedere una misura cautelare, nello scritto dovrà essere precisato entro che tempi la richiesta sarà presuntivamente trasmessa al Gip

Il provvedimento in questione, che dovrà essere inserito nel fascicolo processuale, andrà trasmesso immediatamente al Procuratore della Repubblica.

\*\*\*\*

Il Procuratore della Repubblica o il Procuratore aggiunto appositamente delegato potrà richiedere in visione il fascicolo per verificare la sussistenza delle ragioni indicate a sostegno del provvedimento di mancata escussione della vittima.

Qualora il Procuratore o il Procuratore aggiunto delegato dovessero trovarsi in disaccordo con la valutazione del sostituto, si ritiene comunque, tranne non ricorrano ragioni specifiche di urgenza, di non procedere immediatamente alla revoca della designazione.

Anche a mezzo mail, per garantire la massima tempestività, si richiederà al magistrato assegnatario se intende rivedere la propria determinazione e quindi procedere all'escussione della persona offesa o delegare a tal fine la p.g.

Solo in caso in cui il sostituto non intenderà comunque procedere all'assunzione delle informazioni, il Procuratore, con provvedimento motivato, procederà alla revoca della designazione e alla riassegnazione del fascicolo ad altro magistrato, con criterio automatico, a meno che per ragioni di urgenza non ritenga di procedere egli stesso all'escussione diretta o delegata alla p.g., autoassegnandosi il procedimento.

Della avvenuta revoca della designazione darà immediata informazione al Consiglio giudiziario e al Procuratore Generale presso la Corte di appello.

\*\*\*\*

Il presente provvedimento, adottato dopo aver consultato il Procuratore Aggiunto e all'esito dell'assemblea dell'Ufficio, entra in vigore immediatamente e modifica il vigente progetto organizzativo, sostituendo integralmente le parti riferite allo stesso argomento (in particolare le pagg. 74 e 75 relative all'argomento).

Esso viene, quindi, trasmesso al Presidente della Corte di Appello, in qualità di Presidente del Consiglio giudiziario per quanto di competenza e per il successivo inoltro al Consiglio Superiore della Magistratura.

Viene, altresì, inviato al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Presidente del Tribunale e al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati per doverosa conoscenza.

Viene, infine, pubblicato sul sito internet dell'ufficio, dando la giusta evidenza nella *home page*.

Perugia, 6 ottobre 2023

Il Procuratore della Repubblica  
Raffaele Cantone